



COMUNE DI DIMARO
PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO DEI MERCATI COMUNALI SU AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Dimaro n. 10 del 26.02.2004

Aggiornato con le variazioni approvate con deliberazione del Consiglio Comunale di Dimaro n. 27 del 22.03.2005

Articoli:

- Articolo 1 Fonti normative
- Articolo 2 Definizioni terminologiche
- Articolo 3 Classificazione dei mercati
- Articolo 4 Mercati istituiti: caratteristiche
- Articolo 5 Tipologie di posteggio ammesse
- Articolo 6 Istituzione di nuovi mercati ed ampliamento dei mercati esistenti
- Articolo 7 Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi nei mercati esistenti
- Articolo 8 Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi nei mercati di nuova istituzione
- Articolo 9 Criteri, limiti e modalità per lo spostamento e la soppressione dei mercati
- Articolo 10 Canoni per la concessione dei posteggi
- Articolo 11 Orario di svolgimento dei mercati
- Articolo 12 Accesso ed uscita dai mercati
- Articolo 13 Requisiti di ammissione ai mercati
- Articolo 14 Durata della concessione di posteggio
- Articolo 15 Subingresso nella concessione di posteggio
- Articolo 16 Sospensione e revoca della concessione di posteggio
- Articolo 17 Partecipazione ai mercati saltuari
- Articolo 18 Dimensione dei posteggi
- Articolo 19 Esposizione dei prezzi
- Articolo 20 Allestimento e sgombero dei banchi
- Articolo 21 Viabilità
- Articolo 22 Tende di copertura del posteggio
- Articolo 23 Vincoli e divieti relativi all'operatività
- Articolo 24 Vincoli e divieti per merceologia
- Articolo 25 Vendita e somministrazione di sostanze alimentari
- Articolo 26 Responsabilità
- Articolo 27 Sorveglianza
- Articolo 28 Sanzioni

Allegati al Regolamento:

- Allegato 1 Mercati di servizio
- Allegato 2 Mercati specializzati
- Allegato 3 Mercati saltuari (fiere)
- Allegato 4 Mercati temporanei
- Allegato 5 Posteggi isolati
- Allegato 6 Planimetria/e della/e area/e di mercato

Articolo 1
Fonti normative

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dei mercati comunali su area pubblica in conformità con i seguenti provvedimenti normativi ed atti di indirizzo di fonte superiore:
 - a) Legge Provinciale 8 maggio 2000, n. 4 “Disciplina dell’attività commerciale in provincia di Trento”, in particolare agli articoli 13, 14, 15 e 16;
 - b) Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n.32-50/Leg. di data 18 dicembre 2000, che costituisce il Regolamento di esecuzione della Legge Provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Capo V, articoli 17-27);
 - c) Deliberazione della Giunta Provinciale n. 3202 di data 30 novembre 2001, riguardante gli “Indirizzi generali in materia di commercio su aree pubbliche”.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle fonti normative elencate al precedente comma 1.

Articolo 2
Definizioni terminologiche

1. Ai fini delle successive disposizioni, deve intendersi:
 - a) per “legge”, la Legge Provinciale 8 maggio 2000, n.4 “Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento”;
 - b) per “regolamento”, il Regolamento di esecuzione della predetta LP 4/2000;
 - c) per “indirizzi provinciali”, le Direttive di cui all'allegato 1 alla delibera della Giunta Provinciale n.3202 di data 30 novembre 2001.

2. Agli effetti delle disposizioni contenute nel presente Regolamento deve altresì intendersi:
 - a) per “aree pubbliche”, le strade o piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
 - b) per “posteggio”, la parte di area pubblica o di area privata, di cui il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione al titolare dell'attività disciplinata dalla legge;
 - c) per “somministrazione di alimenti e bevande”, la vendita di tali prodotti effettuata unitamente alla predisposizione di impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti ivi acquistati;
 - d) per “mercato periodico”, la presenza, nei giorni stabiliti secondo intervalli regolari nel corso della settimana o del mese, anche limitatamente a periodi stagionali e sulle aree a ciò destinate, di almeno due operatori autorizzati ad esercitare mediante posteggio l'attività disciplinata dall'articolo 14, comma 1, lettera a) della legge;
 - e) per “mercati saltuari”, i mercati che si svolgono di norma con cadenza annuale od in ogni caso con cadenza superiore a quella mensile in occasione di festività locali o per motivi di tradizione;
 - f) per “posteggi isolati”, i posteggi utilizzati con frequenza periodica ed assegnati in un'area dove sia autorizzato ad esercitare un solo operatore al giorno.

Articolo 3
Classificazione dei mercati

1. Ai fini del presente Regolamento i “mercati periodici” di cui al precedente articolo 2 sono distinti in “mercati di servizio” e “mercati specializzati” mentre i “mercati non periodici” sono distinti in “mercati saltuari” e “mercati temporanei”.
2. Costituiscono “mercati di servizio” quelli istituiti per una o più delle seguenti finalità:
 - a) per corrispondere ad esigenze di servizio della popolazione residente e fluttuante non soddisfatte dalla locale rete commerciale a posto fisso;
 - b) per assicurare ai consumatori maggiori possibilità od alternative di acquisto;
 - c) per promuovere la valorizzazione e la rivitalizzazione dei centri storici o di località a vocazione turistica, nonché per favorire la riqualificazione di particolari ambiti urbani.
3. Sono classificati “mercati specializzati”, sia a carattere periodico che saltuario, i mercati riservati alla vendita di specifiche categorie di prodotti e finalizzati alla promozione ed alla vendita di particolari prodotti artigianali od agroalimentari locali e comunque alla vendita di beni la cui trattazione comporti un elevato grado di specializzazione.
4. Sono classificati “mercati temporanei” quelli istituiti in relazione a tradizioni o manifestazioni locali ricorrenti annualmente, come le sagre od iniziative analoghe, o in collegamento con manifestazioni straordinarie di carattere sportivo, ricreativo, culturale, turistico, religioso, politico e similari.
5. Sono classificati “mercati saltuari”, comunemente detti fiere, quelli che si svolgono almeno una volta all'anno con individuazione certa della data o del periodo.

Articolo 4
Mercati istituiti: caratteristiche

1. I mercati su aree pubbliche istituiti ed attivati sul territorio comunale, la relativa classificazione e frequenza, l'area di svolgimento, il numero e la tipologia dei posteggi ammessi per ciascuno dei mercati medesimi sono stabiliti secondo quanto riportato negli Allegati 1, 2, 3, 4 e 6 al presente Regolamento.
2. I posteggi isolati istituiti ed attivati sul territorio comunale sono stabiliti secondo quanto riportato nell'Allegato 5 sempre del presente Regolamento.

Articolo 5
Tipologie di posteggio ammesse

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 4 degli indirizzi provinciali, le tipologie di posteggio ammesse nei mercati di servizio e saltuari esistenti o di nuova istituzione sono da prevedersi esclusivamente fra le seguenti:
 - a) generi alimentari (quali: formaggi e salumi, frutta e verdura, bevande, dolci, pasticceria, rosticceria);
 - b) generi non alimentari (compresi i prodotti dell'abbigliamento, la pelletteria e le calzature);
 - c) vendita e somministrazione di bevande, panini e cibi cotti al fine di garantire la continuità del servizio di somministrazione nell'ambito dei mercati e secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera b) degli indirizzi provinciali;
 - d) vendita dei propri prodotti da parte dei produttori agricoli o di prodotti vari da parte degli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 7 degli indirizzi provinciali.
2. Nel rispetto di quanto disposto al precedente comma 1, le tipologie di posteggio specificamente stabilite per i singoli mercati di servizio, specializzati, saltuari e temporanei sono quelle riportate, rispettivamente, negli Allegati 1, 2, 3 e 4 del presente Regolamento.
3. Le tipologie di posteggio di cui al precedente comma 2 costituiscono obbligatorio riferimento ai fini della conversione delle autorizzazioni, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 30, comma 4 del regolamento.

Articolo 6

Istituzione di nuovi mercati ed ampliamento dei mercati esistenti

1. All'eventuale istituzione di nuovi mercati ed all'ampliamento di quelli esistenti si provvede mediante aggiornamento della presente disciplina e dei relativi allegati, nel rispetto degli indirizzi provinciali vigenti.
2. Ai fini di cui al precedente comma 1 dovrà essere acquisito il preventivo parere delle associazioni degli operatori di commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello provinciale.

Articolo 7

Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi nei mercati esistenti

1. L'assegnazione della titolarità dei posteggi relativi a mercati di servizio e saltuari esistenti che si rendessero disponibili a seguito dell'ampliamento dell'area o per revoca della concessione o ancora per rinuncia da parte del titolare é disposta nei confronti dei soggetti che risultino validamente inseriti nella graduatoria del mercato, operando nel rispetto dell'ordine stabilito dalla stessa. Identica modalità di assegnazione si osserverà verso i posteggi mai assegnati dei mercati di servizio e saltuari esistenti che si rendessero disponibili a seguito della nuova riclassificazione dei posteggi e dei mercati sulla base delle nuove tipologie ammesse come stabilite dal presente Regolamento.
2. Per i fini di cui al comma precedente dovranno essere stabiliti di volta in volta con apposito atto e previa consultazione delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello provinciale i criteri di priorità per l'assegnazione dei posteggi disponibili, tenendo conto:
 - a) della situazione oggettiva dell'area rispetto alla ampiezza della sede stradale rapportata alle dimensioni dei singoli posteggi;
 - b) della eventuale esigenza di assicurare allacciamenti idrici, elettrici, fognari;
 - c) della necessità di accorpate o di trasferire posteggi del settore alimentare per esigenze igienico - sanitarie o di tutela ambientale;
 - d) della anzianità di rilascio della concessione e della anzianità di esercizio della attività commerciale su aree pubbliche.
3. Con i criteri e modalità di cui al precedente comma 2 é disposta la riassegnazione dei posteggi in caso di spostamento totale o parziale dell'area mercatale.
4. L'assegnazione dei posteggi di mercato ai nuovi titolari é comunque disposta nel rispetto delle tipologie di posteggio prestabilite per il mercato di riferimento, come riportate negli Allegati del presente Regolamento.
5. Il possesso di autorizzazione per settori merceologici aventi contenuto più ampio rispetto alla tipologia di posteggio indicata nel provvedimento di concessione non abilita alla trattazione dei relativi prodotti sul posteggio oggetto della concessione, ma unicamente alla loro vendita in forma itinerante ovvero nei casi di sostituzione temporanea dei titolari assenti in altri mercati.
6. L'assegnazione temporanea dei posteggi per assenza dei titolari come prevista dall'articolo 14, comma 2 della legge é disposta secondo l'ordine della apposita graduatoria formata per ciascun mercato esclusivamente sulla base della anzianità di frequenza sul mercato medesimo.
7. L'inserimento in graduatoria é disposto nei confronti dei soggetti muniti di idoneo titolo autorizzatorio, che abbiano presentato domanda in tal senso.
8. Sono esclusi dalla graduatoria summenzionata i soggetti il cui titolo autorizzatorio sia stato revocato o rinunciato o che non abbiano partecipato ad alcuna operazione di assegnazione dei posteggi per un periodo superiore ad un anno consecutivo se trattasi di mercato periodico a frequenza annuale, pari alla durata del periodo di svolgimento del mercato nel caso di mercato periodico stagionale, qualora si verificano una o due assenze all'anno nei casi di mercato saltuario

a seconda se il mercato si svolga in una o due giornate.

9. La graduatoria di cui al comma 7 è ottenuta attribuendo un punteggio per ciascuna presenza pari a 0,1 punti. Per “presenza” deve intendersi l'effettiva partecipazione del titolare della autorizzazione all'operazione di assegnazione dei posteggi comunemente denominata “spunta” e svolta dagli incaricati comunali preposti a tale compito. Detta operazione deve avvenire fra gli operatori presenti all'orario di apertura del mercato, come stabilita da specifica ordinanza del Sindaco. Tale punteggio di presenza degli “spuntisti” non sarà attribuito in caso di abbandono ingiustificato ed anticipato del mercato, come disciplinato dal presente Regolamento.
10. Alla operazione di assegnazione dei posteggi in sostituzione del titolare dell'autorizzazione é ammessa la presenza dell'eventuale coadiutore familiare o di un dipendente iscritto all'INPS o di uno dei soci accomandatari per le società in accomandita semplice o di uno dei soci per quelle in nome collettivo che siano anche soci lavoratori.
11. E' esclusa ogni forma di rappresentanza o delega a soggetti diversi da quelli indicati al precedente comma e l'attribuzione di punteggio a operatori non in grado di collocare il banco vendita ed esporre la merce all'atto della assegnazione temporanea del posteggio.
12. La graduatoria di cui al comma 7 é aggiornata ogni quattro mesi per i mercati di servizio di durata annuale o una volta all'anno per i mercati saltuari, per i mercati di servizio stagionali e per i mercati temporanei.
13. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli o agli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 7 degli indirizzi provinciali è regolata dagli stessi criteri previsti dal presente articolo per gli operatori esercenti su aree pubbliche.
14. E' fatto salvo il punteggio acquisito dagli operatori nelle graduatorie dei singoli mercati fino alla data di efficacia del presente atto.

Articolo 8
Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi nei mercati
di nuova istituzione

1. Ai fini della assegnazione della titolarità dei posteggi relativi ai mercati di servizio e saltuari di nuova istituzione si dovrà provvedere attraverso l'atto istitutivo o con provvedimento di aggiornamento della presente disciplina ad individuare i criteri di priorità per la formazione della graduatoria, utilizzando uno o più dei seguenti criteri:
 - a) sorteggio fra i richiedenti, da effettuarsi alla presenza dei rappresentanti delle organizzazioni provinciali degli esercenti su aree pubbliche;
 - b) anzianità di rilascio della autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - c) ordine cronologico di presentazione delle domande di concessione del posteggio.
2. Con gli stessi criteri di cui al precedente comma 1 é disposta anche l'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli o agli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 7 degli indirizzi provinciali, per i quali siano stati riservati nei mercati di nuova istituzione uno o più posteggi.
3. Limitatamente ai mercati saltuari potrà essere previsto quale criterio di priorità anche la titolarità di posteggio in uno o più mercati periodici dello stesso comune o la presenza in una o più graduatorie dei mercati comunali.
4. Relativamente ai mercati specializzati di eventuale istituzione, l'assegnazione dei posteggi potrà essere stabilita secondo uno dei seguenti criteri:
 - a) sulla base di una valutazione comparata delle caratteristiche qualitative dei prodotti proposti rispetto alle finalità perseguite attraverso l'istituzione del mercato stesso;
 - b) tenendo conto della conformità merceologica dei prodotti proposti con le specifiche tipologie di posteggio individuate nell'atto istitutivo del mercato stesso, prevedendo in questo caso anche i criteri di priorità da seguire in caso di eccedenza di domande concorrenti.
5. Per i mercati temporanei, oltre a stabilire con apposito atto l'area, il limite massimo di posteggi ammessi e le tipologie di posteggio previste, dovranno essere previsti i criteri di priorità da adottare in caso di domande eccedenti il numero di posteggi disponibili. Agli operatori cui sono assegnati posteggi nei mercati temporanei è rilasciata l'autorizzazione di cui all'articolo 25 del regolamento.
6. Nei mercati di servizio e saltuari si potranno riservare un certo numero di posteggi ai seguenti soggetti:
 - a) produttori agricoli che esercitano l'attività secondo i termini e le modalità previsti dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
 - b) artigiani iscritti all'albo, che vendono esclusivamente i propri prodotti;
 - c) associazioni senza scopo di lucro, che vendono prodotti a scopo di beneficenza e di solidarietà sociale;
 - d) invalidi iscritti nella apposita lista presso l'Ufficio provinciale del lavoro.
7. Nel caso di cui al precedente comma 6 si dovranno prevedere nell'atto costitutivo del mercato anche le disposizioni applicabili, determinando i criteri di priorità da utilizzare in caso di domande

eccedenti il numero di posteggi riservati alle predette categorie di soggetti.

Articolo 9
Criteri, limiti e modalità per lo spostamento
e la soppressione dei mercati

1. L'eventuale spostamento di sede dei mercati esistenti é consentito, previa approvazione di motivato provvedimento comunale e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 16, comma 3 della legge e dall'articolo 24, comma 3 del regolamento, con l'osservanza delle seguenti modalità e limiti:
 - a) lo spostamento forzoso deve essere motivato da prevalenti ragioni di pubblico interesse, quali la destinazione dell'area ad altro rilevante e prevalente uso pubblico, l'indisponibilità temporanea della stessa per esecuzione di lavori e per la tutela della sicurezza pubblica e non può essere disposto al solo scopo di creare zone di rispetto per tutelare la posizione di operatori esercenti su aree private;
 - b) lo spostamento disposto per ragioni di pubblico interesse deve essere motivato da fatti e situazioni oggettive sopravvenute successivamente alla istituzione del mercato o comunque alla sua ultima localizzazione e, qualora lo spostamento sia disposto temporaneamente per l'esecuzione di lavori che interessano l'area del mercato, deve avvenire previa la verifica e con l'adozione delle misure necessarie a ridurre i tempi di esecuzione dei lavori stessi;
 - c) l'adozione del provvedimento attinente lo spostamento forzoso del mercato, sia questo totale o parziale, viene assunta fatti salvi i casi di spostamenti urgenti e imprevedibili motivati da ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, previa la consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale degli operatori del commercio su aree pubbliche;
 - d) lo spostamento di sede del mercato o di parte dei posteggi dello stesso può anche essere disposto a seguito di motivata richiesta presentata da almeno due terzi degli operatori titolari di posteggio del mercato o dell'area mercatale interessata; in tal caso la nuova area di localizzazione del mercato o di parte dello stesso è scelta dal Comune nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 2, comma 6 degli indirizzi generali.
 - e) lo spostamento della data di svolgimento dei mercati può disporsi per motivi contingenti per evitare la contestualità con festività infrasettimanali o ancora in via permanente; in quest'ultimo caso lo spostamento può essere disposto esclusivamente per i motivi e con le modalità previste alla precedente lettera d).
2. La soppressione dei mercati esistenti o di parte dei posteggi è consentita, previa adozione di un motivato provvedimento comunale, nei seguenti casi:
 - a) mancanza di domande per la partecipazione ai mercati di nuova istituzione;
 - b) revoca della concessione nei confronti di tutti i titolari di posteggio dsposta ai sensi dell'articolo 24, comma 1 del regolamento e mancanza di domande di partecipazione nel corso dell'anno successivo all'ultima revoca.

Articolo 10
Canoni per la concessione dei posteggi

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, lettera c) della legge, i canoni per la concessione dei posteggi di mercato e dei posteggi isolati sono aggiornati tenendo conto:
 - a) dell'aumento dei prezzi al consumo rilevato dal Servizio Statistica della Provincia Autonoma di Trento e registrato successivamente all'ultimo adeguamento;
 - b) delle eventuali infrastrutture di servizio predisposte sulle aree di mercato e per i singoli posteggi, quali allacciamenti elettrici, idrici e fognari, nonché delle modalità per lo smaltimento dei rifiuti, per l'allestimento dei servizi igienici e di altri fatti connessi.
2. La determinazione e la modificazione dei canoni di posteggio, attualmente richiamati nella ordinanza del Sindaco n. 41 del 03.08.2000 sulla base del Regolamento Comunale sulla TOSAP, approvato con deliberazione n. 38 del 03.10.1995 e successive modificazioni, e della tassa di posteggio determinata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 27.02.1992, saranno fissati con apposito atto, successivo all'approvazione del presente Regolamento;
3. Il canone di cui al precedente comma 2, stabilito secondo gli importi a metro quadrato, è computato in base alla porzione di area risultante dall'atto di concessione ed è riscosso dal Comune nella stessa giornata di effettuazione del mercato quando trattasi di mercato saltuario o temporaneo o comunque di sostituzione temporanea ("spunta"), mentre per i mercati periodici può essere applicata una procedura di riscossione secondo modalità e termini da stabilirsi con apposita ordinanza del Sindaco.
4. L'abbandono anticipato del posteggio, anche per cause di forza maggiore, non comporta la restituzione del canone.

Articolo 11
Orario di svolgimento dei mercati

1. I mercati comunali su area pubblica si svolgono secondo gli orari stabiliti con ordinanza del Sindaco n. 41 del 03.08.2000 e con medesimo atto possono essere modificati.
2. Nel caso in cui un mercato venga a coincidere con una giornata festiva infrasettimanale o con manifestazioni tradizionali e straordinarie, il medesimo verrà anticipato. Il Sindaco stabilisce il giorno di effettivo svolgimento con apposita ordinanza, da adottare almeno trenta giorni prima in caso di giornate festive e di manifestazioni tradizionali o almeno otto giorni prima nel caso di manifestazioni straordinarie.
3. Le ordinanze sindacali di cui ai precedenti commi 2 e 3 devono essere tempestivamente e preventivamente comunicate alle associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale degli operatori del commercio su aree pubbliche.

Articolo 12
Accesso ed uscita dai mercati

1. L'ora di inizio dell'allestimento dei banchi e l'ora in cui deve essere concluso lo sgombero dell'area sono disciplinati dall'ordinanza del Sindaco n. 41 del 03.08.2000 e potranno essere modificati con medesimo provvedimento del Sindaco.
2. Gli operatori non possano abbandonare di propria iniziativa il mercato prima dell'orario di chiusura, fatti salvi i casi di forza maggiore, quali intemperie che mettano in pericolo la staticità delle installazioni o arrechino danno alle merci o problemi riferiti alle condizioni di salute personale o dei familiari e, per quanto possibile, comprovati.
3. Nei casi possibili di cui al precedente comma 2 le uscite anticipate dal mercato sono comunque preventivamente autorizzate dal personale preposto alla vigilanza.
4. L'accesso al mercato è consentito ai titolari di concessione di posteggio fino all'ora di inizio dell'attività di vendita. I posteggi non occupati all'inizio dell'attività di vendita, sono posti a disposizione degli operatori non titolari di posteggio presenti sul mercato sulla base dell'apposita graduatoria e secondo le modalità stabilite dall'articolo 7 del presente Regolamento.

Articolo 13
Requisiti di ammissione ai mercati

1. Ai mercati di servizio e specializzati sono ammessi:
 - a) gli esercenti il commercio su aree pubbliche muniti dell'autorizzazione prevista dall'articolo 15, comma 2 della legge, titolari di concessione di posteggio per detti mercati;
 - b) gli eventuali produttori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attività secondo i termini e le modalità previsti dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 nonché gli eventuali altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 7 degli indirizzi provinciali, titolari di concessione di posteggio per detti mercati;
 - c) gli esercenti il commercio su aree pubbliche muniti dell'autorizzazione prevista dall'articolo 14, comma 2 della legge e dall'articolo 18, comma 1, lettera b) del regolamento inseriti nella graduatoria del mercato, nei giorni di assenza dei titolari di concessione.

2. Ai mercati saltuari sono ammessi:
 - a) i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 in possesso di concessione di posteggio per detti mercati;
 - b) gli esercenti il commercio su aree pubbliche muniti della autorizzazione prevista dall'articolo 15, commi 2 e 3 della legge e dall'articolo 18, comma 1, lettera a) del regolamento, titolari di concessione di posteggio per detti mercati;
 - c) gli esercenti il commercio su aree pubbliche, muniti della autorizzazione prevista dall'articolo 14, comma 2 della legge e dall'articolo 18, comma 1, lettera b) del regolamento, inseriti nella graduatoria del mercato, nei giorni di assenza dei titolari di concessione.

Articolo 14
Durata della concessione di posteggio

1. La concessione dell'area relativa ai posteggi dei mercati periodici e saltuari e dei posteggi isolati ha durata di anni dieci.
2. La concessione dell'area relativa ai posteggi dei mercati temporanei è limitata al giorno od ai giorni di effettuazione dei medesimi.
3. Le concessioni sono rinnovate, in assenza di motivi ostativi di pubblico interesse, per un periodo di uguale durata.
4. La scadenza della concessione è comunicata per iscritto al titolare della stessa in tempo utile per la presentazione della richiesta di rinnovo.
5. In caso di subingresso o di sostituzione di una concessione a seguito di revoca o rinuncia del titolare, la concessione del subentrante o del nuovo operatore ha durata pari al periodo residuo della concessione originaria.
6. Nel provvedimento di concessione è indicata la tipologia merceologica del posteggio, che va mantenuta per tutta la durata della concessione, anche in caso di subingresso.
7. Il numero corrispondente al posteggio assegnato è annotato sulla autorizzazione in possesso dell'operatore nonché sul provvedimento di concessione dell'area.
8. La concessione non ha validità al di fuori dell'area riferita al posteggio od ai posteggi oggetto di concessione.
9. L'eventuale scambio di posizione di posteggi fra operatori all'interno dello stesso mercato potrà essere autorizzato dal Comune mediante modifica della concessione.

Articolo 15
Subingresso nella concessione di posteggio

1. Il subingresso nella concessione del posteggio di mercato è disciplinato dalle disposizioni previste dal regolamento, in particolare dagli articoli 20 e 23, commi 3, 4 e 5.
2. Le concessioni rilasciate in subingresso hanno durata pari al periodo residuo delle concessioni originarie, come previsto anche dall'articolo 14 comma 5 delle presenti Norme.
3. La concessione non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale. È altresì consentita la cessione di rami aziendali, intesi come il complesso di beni, inclusi gli eventuali posteggi, connessi con una fra le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di cui un soggetto risulta titolare.
4. Nessun operatore può utilizzare più di due posteggi nell'ambito dello stesso mercato, salvo il caso in cui trattasi di società di persone cui siano conferite aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche operanti nello stesso mercato.

Articolo 16
Sospensione e revoca della concessione di posteggio

1. La sospensione della concessione di posteggio, fino ad un massimo di venti giorni, é disposta come sanzione accessoria nei casi di particolare gravità o recidiva di cui all'articolo 20, comma 2 della legge. In tal caso la sospensione della concessione è di durata pari al periodo di sospensione della corrispondente autorizzazione.
2. La sospensione o la revoca della concessione di posteggio possono essere disposte per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune, secondo quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, della legge. In tal caso il titolare della concessione ha titolo ad ottenere, per il tempo della sospensione o in luogo del posteggio revocato, un altro posteggio nel mercato o nel territorio comunale, secondo le modalità previste dall'articolo 24, comma 3, del regolamento.
3. La revoca della concessione di posteggio è disposta nel caso di assenza dal mercato per un periodo superiore a quello stabilito dall'articolo 24, comma 1 del regolamento, qualora l'assenza sia imputabile al titolare della concessione. Per disporre la revoca deve essere osservata la procedura prevista dall'articolo 5 del regolamento.

Articolo 17
Partecipazione ai mercati saltuari

1. Le domande di partecipazione ai mercati saltuari devono essere presentate fra il novantesimo ed il sessantesimo giorno antecedenti al loro svolgimento.
2. Durante il decennio di durata della concessione, ai fini della partecipazione alle edizioni di mercati saltuari successive alla prima, gli operatori titolari di posteggio devono far pervenire entro il termine di cui al precedente comma 1, apposita comunicazione scritta di conferma della loro partecipazione.
3. Il mancato o ritardato invio della comunicazione di conferma di cui al precedente comma 2 comportano l'esclusione dalla possibilità di partecipazione al mercato saltuario per l'anno corrente nonché la revoca della concessione per la residua durata della stessa.

Articolo 18
Dimensione dei posteggi

1. I posteggi dei singoli mercati sono delimitati in conformità alle planimetrie di cui all'Allegato 6 del presente Regolamento.
2. Tra un banco e l'altro deve essere lasciato libero un passaggio di almeno cinquanta centimetri.
3. La lunghezza frontale del banco non può superare quella indicata in concessione e la profondità é prestabilita allo scopo di mantenere l'allineamento dei banchi lungo il percorso stradale.

Articolo 19
Esposizione dei prezzi

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della legge, le merci esposte sui banchi di vendita o su attrezzature equivalenti devono recare in modo chiaro e ben visibile l'indicazione del relativo prezzo di vendita al pubblico.
2. Quando sono esposti insieme più esemplari di un medesimo articolo normalmente venduto ad unità, identici e/o dello stesso valore, è sufficiente l'apposizione di un unico cartellino contenente l'indicazione del prezzo.

Articolo 20
Allestimento e sgombero dei banchi

1. Non sono ammessi al mercato operatori la cui attrezzatura sia priva degli indispensabili requisiti di pulizia e decoro.
2. Gli operatori debbono allestire il banco con ordine, senza produrre schiamazzi o eccessivi rumori e senza abbandonare al suolo carte, cartoni, attrezzi, merce o altro materiale.
3. Gli operatori in possesso di automezzo non possono utilizzare lo stesso come banco di vendita, ad eccezione del caso in cui l'automezzo risulta attrezzato regolarmente a tale scopo.
4. E' fatto assoluto divieto di esporre gli articoli posti in vendita oltre le aree assegnate in concessione.
5. Prima di lasciare il posto loro assegnato gli operatori del mercato devono provvedere ad una accurata pulizia del suolo pubblico in loro concessione nonché al deposito dei rifiuti relativi al proprio posteggio negli appositi contenitori. All'asporto dei contenitori dei rifiuti ed alla pulizia dell'area di pertinenza provvede il Comune con personale e mezzi propri.

Articolo 21
Viabilità

1. Durante l'attività di vendita è fatto divieto di circolazione ad ogni sorta di veicolo, anche se condotto a mano, nelle strade o aree riservate al mercato.
2. Il divieto di cui al precedente comma 1 è segnalato con opportuni sbarramenti a cura del Comune e viene attuato anche a mezzo dello sgombero forzato dei veicoli rimasti eventualmente in sosta, conformemente alle normative esistenti in materia di sicurezza e di circolazione stradale.
3. Il divieto di cui sopra non riguarda il transito dei mezzi di soccorso e di emergenza.

Articolo 22
Tende di copertura del posteggio

1. Le tende di copertura del posteggio devono possedere una superficie adeguata allo spazio concesso ed essere collocate in modo che:
 - a) le loro estremità si elevino dal suolo almeno di metri due;
 - b) non siano di ostacolo al passaggio;
 - c) non costituiscano pericolo per alcuno;
 - d) non impediscano la visuale degli altri posteggi.
 - e) Non sporgano oltre il limite del posteggio assegnato, al fine di lasciare il previsto spazio sulla carreggiata tale da consentire il tempestivo ed efficace intervento dei mezzi di soccorso e di emergenza.

Articolo 23
Vincoli e divieti relativi all'operatività

1. E' vietato nei luoghi di vendita e loro adiacenze:
 - a) ingombrare i varchi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione pedonale;
 - b) attirare i compratori con grida, gesti smodati o facendo uso di altoparlanti;
 - c) fare uso di radio, giradischi ed altri strumenti sonori senza cuffie;
 - d) tenere cani od altri animali;
 - e) operare in modo che il mercato perda i requisiti essenziali dell'ordine e della pulizia;
 - f) provocare tassi di emissioni gassose superiori ai limiti previsti dalla legislazione provinciale in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
 - g) utilizzare bruciatori e analoghe attrezzature realizzate od installate in difformità dalle norme di sicurezza.

Articolo 24
Vincoli e divieti per merceologia

1. Nei mercati vigono i vincoli ed i divieti riportati nei commi seguenti.
2. E' vietata la vendita di armi, esplosivi, oggetti preziosi.
3. Per la vendita delle sementi è necessaria la preventiva autorizzazione fitosanitaria di cui alla legge 18 giugno 1931, n.987.
4. Per determinate categorie di prodotti, quali articoli di ottica ed ortopedici, è necessario il possesso del diploma delle arti ausiliarie sanitarie.
5. La vendita di oggetti usati nonché di antichità e oggetti d'arte richiede il preventivo possesso del titolo rilasciato dalla competente autorità di pubblica sicurezza.

1. Gli operatori ammessi al mercato che esercitano il commercio su area pubblica di prodotti alimentari devono essere muniti per l'esposizione e la vendita della merce di banchi ed attrezzature rispondenti ai requisiti igienico - sanitari come prescritti dagli articoli 4 e 5 dell'Ordinanza 2 marzo 2000 del Ministro della Sanità ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
2. In materia di vendita di carni fresche, di preparazioni di carni e carni macinate, di prodotti a base di carne, di prodotti di gastronomia cotti, di prodotti della pesca, di molluschi bivalvi vivi, di prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi, si applicano le particolari prescrizioni di cui all'articolo 6 dell'Ordinanza 2 marzo 2000 del Ministro della Sanità ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
3. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle prescrizioni e requisiti previsti dall'articolo 7 dell'Ordinanza 2 marzo 2000 del Ministro della Sanità ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
4. Gli esercenti il commercio su area pubblica che effettuano vendita o somministrazione di prodotti alimentari e i produttori agricoli dovranno possedere i requisiti igienico sanitari, così come previsti dalla deliberazione della giunta provinciale n. 384 del 21 febbraio 2003 "Direttiva in materia di individuazione dei criteri di formazione igienico-sanitaria degli addetti delle industrie alimentari", ed essere in possesso della certificazione relativa all'automezzo ed alle relative attrezzature, che devono essere conformi a quanto previsto per i "negozi mobili" dall'articolo 4 della ordinanza di data 2 marzo 2000 del Ministro della Sanità.
5. Per il commercio di prodotti alimentari sulle aree pubbliche il responsabile della "industria alimentare" come definita dall'articolo 2, lettera b), del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.155 deve procedere ad effettuare attività di autocontrollo igienico - sanitario nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite da tale decreto.
6. La vendita dei funghi epigei freschi e conservati è soggetta alle speciali disposizioni di cui al D.P.R. 14 luglio 1995, n.376.
7. E' vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi e comunque nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n.635 e successive modifiche.

Articolo 26
Responsabilità

1. Il Comune non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare a qualsiasi titolo ai concessionari ed ai frequentatori dell'area di mercato, né per eventuali danni arrecati a terzi.
2. Gli operatori ambulanti sono altresì responsabili dei danni che venissero arrecati alla cosa pubblica o privata nell'espletamento della loro attività.

Articolo 27
Sorveglianza

1. La sorveglianza del mercato é espletata da personale alle dirette dipendenze del Comune ma può anche essere affidata con specifico incarico a personale esterno qualificato.
2. Il servizio di vigilanza igienico - sanitaria è disimpegnato dal Servizio igiene pubblica, dal Servizio veterinario ed eventualmente dal personale esterno di cui al precedente comma 1 ed in genere dagli organi di polizia giudiziaria.

Articolo 28
Sanzioni

1. Gli operatori dei mercati comunali devono attenersi alle norme di fonte superiore elencate all'articolo 1, nonché alle disposizioni del presente Regolamento, a quelle del regolamento comunale di igiene e sanità e di polizia urbana, alle Ordinanze del Sindaco ed alle leggi speciali che disciplinano la vendita e la somministrazione di particolari prodotti.
2. Gli organi di vigilanza perseguiranno i trasgressori ai sensi dell'articolo 20 della legge e degli articoli 21 e 33 del regolamento, fatti salvi i provvedimenti per contravvenzioni a leggi e regolamenti disposti per reati specifici.

° mercato di servizio n.1

Ubicazione:	Dimaro – Piazza Madonna della Pace ed adiacente zona parcheggi accessibile da Via alla Chiesa
Durata:	stagionale estivo: mesi di giugno, luglio, agosto e settembre
Frequenza:	quindicinale
Giorno di svolgimento:	il primo ed il terzo mercoledì di ogni mese
Numero totale posteggi:	37
di cui:	
Alimentari	4
Non alimentari	29
Misti	
Posteggio di servizio	2 (vendita cibi cotti)
Produttori agricoli	2
Altre categorie	

La riassegnazione dei posteggi a seguito dello spostamento verrà effettuata secondo le modalità di cui all'art. 7 del Regolamento, sulla base di graduatoria redatta secondo l'anzianità di posteggio. A parità di anzianità di posteggio l'ordine di inserimento è effettuato sulla base dell'anzianità di esercizio dell'attività commerciale, da certificare da parte dei titolari. In mancanza di tale certificazione l'inserimento è effettuato seguendo l'ordine di numerazione dei posteggi.

L'effettivo trasferimento del mercato avverrà non appena concluse le operazioni di riassegnazione dei posteggi. Nel frattempo il mercato si terrà secondo le regole e modalità antecedentemente in vigore.

° mercato di servizio n.2

Ubicazione:	Folgarida piazzale Belvedere
Durata:	stagionale dal 15 giugno al 15 settembre
Frequenza:	settimanale
Giorno di svolgimento:	venerdì
Numero totale posteggi:	19
di cui:	
Alimentari	2
Non alimentari	17
Misti	
Somministrazione	
Produttori agricoli	
Altre categorie	

° mercato di servizio n.3

Ubicazione:	Dimaro – Piazza Madonna della Pace
Durata:	annuale
Frequenza:	settimanale
Giorno di svolgimento:	ogni mercoledì, esclusi il primo ed il terzo mercoledì dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, nei quali si svolge, su tale area, il mercato di servizio n. 1.
Numero totale posteggi:	4
di cui:	
Alimentari	4
Non alimentari	
Misti	
Somministrazione	
Produttori agricoli	
Altre categorie	

I posteggi n. 1 e 2 sono assegnati d'ufficio ai titolari delle concessioni di cui agli identici posteggi n. 1 e 2 del mercato variato e spostato.

° mercato specializzato n.1

mercato soppresso, per l'assenza o rinuncia della totalità degli operatori, le cui concessioni sono state tutte revocate formalmente.

NEGATIVO

° mercato saltuario n. ___

Denominazione:	
Ubicazione:	
Frequenza:	
Data di svolgimento:	
Numero totale posteggi:	
di cui:	
Alimentari	
Non alimentari	
Misti	
Somministrazione	
Produttori agricoli	
Altre categorie	

Note per la compilazione:

- o denominazione (es.: Fiera di S. Lucia, di S.Giuseppe, della Lazzera);
- o ubicazione (es.: località, vie, piazza, come da planimetria ex allegato ...);
- o frequenza (annuale, semestrale);
- o data di svolgimento (es.: 13 dicembre, seconda domenica di maggio);

NEGATIVO

° mercato temporaneo n. _____

Ricorrenza:	
Ubicazione:	
Data/e di svolgimento:	
Numero totale posteggi:	
di cui:	
Alimentari	
Non alimentari	
Misti	
Somministrazione	
Produttori agricoli	
Altre categorie	

Note per la compilazione:

o ricorrenza tradizionale o straordinaria (sagra, Marcialonga, tappa del Giro d'Italia, campionato mondiale di canoa, etc.);

NEGATIVO

Posteggio	P1	P2	P3
Ubicazione:			
Giorno di svolgimento:			
Tipologia di posteggio:			
Fascia oraria svolgimento (ora di inizio e termine):			
Ora di termine per lo sgombero dell'area:			

Posteggio	P4	P5	P6
Ubicazione:			
Giorno di svolgimento:			
Tipologia di posteggio:			
Fascia oraria svolgimento (ora di inizio e termine):			
Ora di termine per lo sgombero dell'area:			

Note per la compilazione:

- o ubicazione (es.: località, via, piazza, come da planimetria ex allegato ...);
- o tipologia di posteggio (alimentare, non alimentare, di somministrazione alimenti e bevande, altri da specificare – es.: “articoli da ricordo” -, etc.);

Allegato 6 al Regolamento:
PLANIMETRIA/E DELLA/E AREA/E DI MERCATO
(con individuazione, numerazione e dimensionamento dei singoli posteggi)